

Premessa

¹⁰ Questo libro è nato dalle lezioni di Giustizia costituzionale tenute all'Università di Torino e all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli negli anni accademici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007. Il lavoro «a tavolino» è spesso venuto dopo le sollecitazioni ricavate a contatto con quella materia viva che è l'attenzione degli studenti. Di questa origine si troveranno facilmente le tracce in una certa carenza di sistematicità, in osservazioni sparse qua e là magari non sempre a proposito, nel linguaggio e nelle immagini qualche volta non abituali nell'uso dei giuristi. Non sarà difficile, anche a chi non vi ha preso parte, riconoscere lo stile della lezione e il fine didattico in associazioni d'idee, digressioni e talora anche ripetizioni rese necessarie alcune volte per esigenze di chiarezza, altre volte per anticipare obiezioni che ci si fa da sé o per indicare linee di pensiero lungo le quali ci si sarebbe voluti poi incamminare.

Su tutto, poi, domina la consapevolezza di essere rimasto in superficie. D'altronde, ogni questione potrebbe essere sempre approfondita, solo a studiare e a pensarci su ancora un poco. E ogni nuovo pen-

siero, a pensarci ancora, ne genererebbe inesorabilmente un altro, senza fine. Quel che ci pare e diciamo essere «vero» è solo ciò che non abbiamo saputo vedere più a fondo. Chi prende la parola è superficiale agli occhi di chi la riprenderà dopo di lui. Onde l'atteggiamento più prudente e consapevole sarebbe – per il momento: anzi, in ogni momento – il silenzio. Ma proprio questo è ciò che non è consentito in un'aula universitaria, anche se talvolta qualche sospensione per lasciar posto alla riflessione silenziosa gioverebbe più del bombardamento di parole. Procediamo dunque a pubblicare questo lavoro, con la coscienza della sua provvisorietà, tanto più in una materia come quella affrontata nelle pagine che seguono, oggetto di vastissima riflessione. Le citazioni e i rimandi che si trovano nel testo non vogliono testimoniare il controllo di una letteratura ormai sterminata, in un ambiente saturo al limite dell'asfissia. Non si tratta d'altro che di appunti e spunti a futura memoria, che certamente appariranno insoddisfacenti a chi ha studiato e pensato di più. Serviranno, se mai ci sarà il tempo, per ritornare ancora su questa materia e cercare di approfondirla. Quel che si può sempre solo fare, per il momento, è cercare tracce per venir fuori a noi stessi, con qualche apparente e provvisorio costrutto. Gli argomenti trattati o accennati sono numerosi e molti di questi esigerebbero studi *ad hoc*. L'impressione che può nascere è di un certo affastellamento. Tuttavia, l'avvertita esigenza di numerosi rinvii interni è forse dimostrazione di un'unità nascosta,

dietro l'eterogeneità dei singoli argomenti.

Diverse osservazioni particolari, sparse qua e là, traggono, se non sempre origine, almeno conferme dall'esperienza di nove anni trascorsi alla Corte costituzionale, ai quali, naturalmente, penso di dovere molto. Questo vale particolarmente e soprattutto per l'idea della doppia anima del diritto, ciò che è il filo conduttore di questo lavoro; vale cioè per l'idea che il giudizio giuridico incorpora sempre valutazioni di giustizia materiale e dunque non si esaurisce nell'applicazione di formule legislative. L'esperienza dice che quelle valutazioni non sono pregiudizi da evitare o influenze abusive da cui il buon giurista debba guardarsi per proteggersene, ma sono componenti essenziali di ciò che si deve intendere per «diritto». Come tali, esse devono essere coltivate apertamente, con la consapevolezza che, per questa via, viene restaurandosi l'autentica struttura dualista del diritto, una struttura che le riduzioni positiviste – la riduzione del diritto a legge e la riduzione della legge a strumento di potere – hanno per molto tempo oscurato. Quando si è «davanti alla legge», si è anche «dentro» qualcosa d'altro che condiziona la stessa legge. Questo dice l'esperienza.

Appoggiarsi a un'esperienza, all'esperienza che si sia fatta di ciò di cui si parla, è forse l'unico modo per evitare il rischio che corre molta letteratura, anche giuridica, di ridursi a parole su parole, dove il criterio di verità, o almeno di verifica, delle

proprie viene cercato in quelle altrui. «Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses. Et plus de livres sur les livres que sur autre sujet: nous ne faisons que nous entreglosser» (Montaigne, *Essais*, libro III, cap. XIII). L'esperienza è, dunque, un fattore di autocomprensione, ma questa, tuttavia, per aspirare a svincolarsi da quell'auto-, deve potersi argomentare indipendentemente. Non è detto, infatti, che lo sguardo da dentro sia più chiaro di quello da fuori. Potrebbe essere il contrario; potrebbe essere che l'esperienza sia non chiarificatrice, ma deformante; che, anzi, essa stessa sia una realtà deformata, da rifiutare per ristabilire quella autentica. Il diritto è norma, è «dover essere», e la mera realtà, con l'esperienza che se ne fa, non può assurgere di per sé a criterio di validità giuridica. Ma la realtà, nella parte di essa che non dipende da noi e resiste a ogni nostra diversa concezione e convinzione di ciò che essa dovrebbe essere e non è, quella cioè che chiamiamo la «dura realtà», non può essere ignorata, a pena di futilità dei nostri pensieri. L'integrazione dei punti di vista interno ed esterno, effettuale e teorico, è dunque necessaria per mantenere l'equilibrio, un equilibrio che nel diritto, in quanto scienza pratica, deve essere preservato.

I precedenti volumi sulla giustizia costituzionale che ho pubblicato con Il Mulino sono stati dedicati alla *renovatio memoriae* della cara figura di Giuseppino Treves. Anche quest'ultimo è per lui,

maestro di diritto, esempio di operosità scientifica,
modello di probità.